



*Allegato A Determinazione
Direttoriale APC/____ del _____*

REGIONE ABRUZZO
Agenzia regionale di Protezione Civile

SCHEMA DI CONVENZIONE
(RINNOVO per gli ANNI 2024 – 2025- 2026)

TRA

LA REGIONE ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
E

IL COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE ABRUZZO

COLLABORAZIONE OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA
L.R. 47/92.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo, (di seguito denominata "APC"), codice fiscale 93112080663, rappresentata dal Direttore, Dott. Mauro Casinghini, domiciliato per la carica in L'Aquila, Via Salaria Antica Est n° 27;

e

Il Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo (di seguito denominato "Collegio"), istituito ai sensi della L.R. n.86 del 16 settembre 1998 recante "*Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna - maestro di escursionismo*", rappresentato dal Presidente pro tempore Davide Di Giosaffatte, con sede legale in Via Contrada Convento n.13 in Castelli (TE), C.F. 93008290699,

PREMESSO CHE



- la Regione Abruzzo con la L.R. n. 47 del 18 giugno 1992 recante “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”, ha definito le procedure per l’accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul proprio territorio regionale e ha dettato le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- le Guide Alpine, le Aspiranti Guide Alpine e gli iscritti all’Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna ai sensi della L.R. n. 86/98, per formazione professionale, presenza sul territorio regionale montano, capacità di operare in sicurezza e autonomia in aree innevate, dotazioni personali e assicurazione RC, possono collaborare con la Regione Abruzzo ed in particolare con il Sistema Regionale di Protezione Civile o con organismi appositamente deputati allo studio della neve e delle valanghe istituiti ai sensi della L.R. 47/92, alla realizzazione di rilievi nivologici anche al fine di fornire consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni Locali sulla problematica della neve e delle valanghe;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Finalità della collaborazione

1. L’Agenzia regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo, attraverso il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (di seguito denominato “APC001”), per l’anno 2024, conviene di stabilire un rapporto di collaborazione operativa, di seguito “Convenzione”, nei limiti delle somme all’uopo disponibili, per la realizzazione di rilievi nivologici nell’area montana abruzzese finalizzati all’acquisizione di dati meteonivometrici e delle valanghe. In particolare, tale collaborazione potrà prevedere:

a) attività di supporto e assistenza tecnica, anche attraverso la formulazione di analisi e pareri, sulla problematica della neve e delle valanghe alle Amministrazioni Locali che hanno istituito, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 47/92, la Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga;



b) attività di presidio territoriale, monitoraggio, censimento e catalogazione di eventi valanghivi e di possibili criticità, anche in sinergia con i Carabinieri Forestali, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio valanghe per finalità di protezione civile e di concorso alla gestione dell'emergenza;

c) compiti afferenti a procedure e criteri forniti dai Servizi regionali competenti e/o previsti nei Piani Comunali e Intercomunali di Emergenza per il rischio valanghe, assicurando le valutazioni specialistiche richieste e il necessario supporto alle decisioni da parte delle competenti Autorità Locali di Protezione civile; organizzazione periodica di corsi di formazione e di aggiornamento in ambito di protezione civile e su tematiche ritenute utili per le suddette attività

Art. 3 - Attuazione della Convenzione

I Responsabili dell'attuazione della presente Convenzione sono:

- per il Servizio APC001, il Dirigente pro tempore;
- per il Collegio, il Presidente del Collegio medesimo.

Articolo 4 - Oneri in capo all'Agenzia regionale di protezione civile

1. Il Servizio APC001, in base alle proprie esigenze ed in merito ad eventuali richieste da parte di Amministrazioni Comunali che hanno istituito la Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga ex art. 17 della L.R. n. 47/92, provvederà a richiedere al Collegio la realizzazione di rilievi nivologici o lo svolgimento di attività di supporto alle suddette Commissioni. Le richieste di supporto alle attività delle Commissioni Comunali per la prevenzione dei rischi da valanga andranno inoltrate direttamente dal Sindaco o dal funzionario preposto dell'ufficio tecnico comunale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione. Tali richieste dovranno pervenire direttamente al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (pec: apc001@pec.regione.abruzzo.it) o, in caso di richiesta effettuata al di fuori degli ordinari orari d'ufficio, alla Sala Operativa di Protezione Civile Regionale (n. verde 800.861.016 – pec: apc002@pec.regione.abruzzo.it). L'eventuale mancato riscontro non esautorà la Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga dai compiti istitutivi, essendo l'azione del Collegio unicamente a supporto dell'attività ordinaria.

2. L'attivazione degli interventi di cui al precedente comma 1 a carico del Collegio avverrà mediante formale invio di un messaggio di posta elettronica da parte del Servizio APC001 all'indirizzo e-mail fornito dal Collegio; tale invio potrà essere preceduto da una consultazione telefonica tramite contatto



appositamente comunicato dal Collegio al Servizio APC001. All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Collegio fornirà l'indirizzo e-mail e i numeri telefonici anzidetti. Le attività da svolgere e la durata prevista per le stesse verranno sinteticamente indicati nella e-mail di convocazione.

Articolo 5 - Oneri in capo al COLLEGIO

1. Il Collegio, in quanto organo di autogoverno e disciplina della professione delle Guide Alpine, in caso di attivazione della Convenzione designerà coloro che per conoscenza delle aree da rilevare e disponibilità immediata siano in grado di effettuare con perizia e tempestività rilievi nivologici, determinando le migliori condizioni per operare in sicurezza. Questi operatori verranno individuati tra le Guide Alpine e le Aspiranti Guide Alpine preferibilmente anche in possesso della qualifica di Osservatore Nivologico 2A – AINEVA, o ad analoga qualifica rilasciata da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere, e tra gli Accompagnatori di Media Montagna, in possesso almeno della qualifica di Osservatore Nivologico 2A – AINEVA (o ad analoga qualifica rilasciata da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere).
2. Il Collegio, alla sottoscrizione della presente Convenzione, comunica il nominativo di un referente tecnico coordinatore, con il quale il Servizio APC001 si relazionerà per gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di supporto di cui alla Convenzione stessa.
3. Il Collegio, sulla base delle richieste inoltrate dal APC001 (§ artt. 3 e 4) provvede a individuare in autonomia tra le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine e tra gli Accompagnatori di Media Montagna, due professionisti (di cui almeno uno in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1) che dovranno effettuare i rilievi o le attività richieste, tenuto conto della zona di intervento e della conoscenza dei siti, anche al fine di minimizzare i costi e i tempi di trasferimento per il raggiungimento dall'area di rilievo.
4. Al Collegio spetta la verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti ai professionisti coinvolti nelle attività di cui alla Convenzione (§ art. 6, comma 1).
5. Il Collegio, nella persona del referente tecnico coordinatore, nominato dal Collegio, a sua totale discrezione, ricevuta la richiesta di attivazione dell'intervento, nell'eventualità ritenga – sulla base della valutazione delle condizioni nivo-metereologiche - che le condizioni in quota siano tali da non consentire di operare in sicurezza, ne dà tempestiva comunicazione al Servizio APC001 e al Sindaco rimandando le operazioni di rilievo a quando le condizioni saranno ritenute idonee allo svolgimento della prevista attività.



Art. 6 Oneri a carico del professionista nominato dal Collegio

1. Le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna in possesso dei requisiti per operare nell'ambito della presente Convenzione, iscritti in apposito elenco periodicamente aggiornato, dovranno:

- essere regolarmente iscritti al Collegio ai sensi della L.R. n. 86/98 e s.m.i.;
- possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non avere subito sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- aver sottoscritto una polizza di RC professionale e di copertura infortuni personale;
- essere dotati di Dispositivi Protezione Individuale (DPI) e Dispositivi per la ricerca dei travolti da valanga (ARTVA-Pala-Sonda).

2. Le Guide Alpine, gli Aspiranti Guida Alpina o gli Accompagnatori di Media Montagna coinvolti nelle attività di rilievo, dovranno operare in scienza e coscienza, assumendosi la piena responsabilità dei dati e delle informazioni acquisite, sottoscrivendo gli eventuali pareri o elaborati tecnici prodotti.

3. Le prestazioni effettuate in attuazione della Convenzione saranno svolte in assoluta autonomia e responsabilità e senza alcun vincolo di subordinazione e non dovranno essere effettuate contemporaneamente a nessun'altra tipologia di prestazione a chiunque destinata.

4. In caso di attivazione della Convenzione, i professionisti dovranno svolgere le seguenti mansioni:

- a) esame di situazioni di potenziale e/o reale rischio valanghe e conseguente supporto alle strutture operative locali e/o regionali di protezione civile per la mitigazione non strutturale e il contrasto dei fenomeni;
- b) valutazione del rischio residuo post-evento, anche ai fini della determinazione delle condizioni per la richiesta di stato di emergenza da parte della Regione Abruzzo al Consiglio dei Ministri;
- c) acquisizione delle conoscenze pregresse dei contesti critici;
- d) supporto alle attività di studio e approfondimento condotte mediante sopralluoghi, accertamenti, rilievi, predisposizione di documenti di sintesi e di programmazione;
- e) redazione di rapporti periodici e di fine intervento sull'attività svolta;
- f) fornire valutazioni e indicazioni a supporto delle attività decisionali del Servizio APC001.

6. Le Guide Alpine, le Aspiranti Guide Alpine o gli Accompagnatori di Media Montagna che risponderanno affermativamente alla richiesta di attivazione, dovranno essere pronti ad iniziare la propria attività entro 24 ore o, all'occorrenza, immediatamente, se non diversamente indicato al momento dell'attivazione.



7. Gli esiti dei rilievi, nell'eventualità in cui siano richiesti dal APC001, dovranno essere trasmessi dal professionista all'indirizzo e-mail apc001@regione.abruzzo.it nel minor tempo possibile e comunque entro 24 h dal sopralluogo. Nel caso invece in cui l'intervento sia richiesto a supporto della locale Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga, l'esito del sopralluogo sarà rimesso nella stessa giornata all'attenzione del Sindaco e trasmesso per conoscenza entro il giorno successivo all'indirizzo e-mail apc001@pec.regione.abruzzo.it.

Articolo 7 - Referenti della convenzione

L'Agenzia regionale di Protezione Civile nomina quale proprio referente il Dirigente del Servizio APC001 che, a sua discrezione, potrà coinvolgere nelle valutazioni i tecnici assegnati alla propria struttura. Il Collegio all'atto della sottoscrizione della presente convenzione nomina al suo interno un referente tecnico coordinatore e ne dà tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo – APC Servizio APC001. L'eventuale sostituzione del referente di una delle parti, dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 8 – Referente tecnico coordinatore del Collegio

Il Referente tecnico coordinatore del Collegio è nominato dal Collegio stesso per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione e dura in carica per tutto il periodo della Convenzione. Le sue mansioni sono:

- a. relazionarsi con il Servizio APC001 per gli adempimenti di cui alla presente Convenzione;
- b. coordinare nelle fasi emergenziali le attività di sopralluogo sul territorio e la gestione della comunicazione e della trasmissione dei dati con gli Enti e le Strutture interessati;
- c. contattare i professionisti presenti nell'elenco predisposto dal Collegio, una volta ricevuta la richiesta di attivazione;
- d. ricevuta la richiesta di attivazione, può rimandare le operazioni di rilievo qualora ritenga che le condizioni in quota siano tali da non consentire di operare in sicurezza, dandone tempestiva comunicazione al Servizio APC001 e al Sindaco, qualora l'intervento venga richiesto a supporto di una Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga.

Il referente tecnico coordinatore non figura nell'elenco stilato dal Collegio dei professionisti abilitati di cui all'art.6, può però intervenire nelle attività di cui all'art. 6 nel caso in cui nessun professionista presente in elenco risulti disponibile.



Articolo 9 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della collaborazione

1. Per l'attività oggetto della Convenzione, l'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Ente Locale coinvolto metteranno a disposizione del professionista attivato l'assistenza delle locali strutture di protezione civile, in particolare in casi di conclamata necessità (emergenza), l'attività del professionista potrà essere supportata con mezzi appartenenti alla colonna mobile regionale o con personale specializzato afferente a convenzioni eventualmente attivate dall'Agenzia regionale di Protezione Civile -Regione Abruzzo, per il supporto alla previsione e prevenzione del rischio valanghe.
2. L'Agenzia regionale di Protezione Civile potrà concedere al Collegio, in comodato gratuito, attrezzature utili alle attività previste dalla presente Convenzione. L'Agenzia potrà altresì riconoscere al Collegio, solo se preventivamente concordato tra le parti, somme sostenute per l'acquisto delle attrezzature di cui sopra.

Articolo 10 - Regime dei risultati della collaborazione

1. I risultati delle attività di rilievo sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo, che li utilizzerà per i propri fini istituzionali.
2. Le Guide Alpine, le Aspiranti Guide Alpine o gli Accompagnatori di Media Montagna attivati in virtù della presente Convenzione, sono tenuti al rispetto del codice deontologico professionale ed alla riservatezza nei confronti di soggetti estranei alla Convenzione. Essi non potranno in alcun modo: utilizzare gli esiti degli accertamenti eseguiti per fini diversi da quelli di cui alla Convenzione; rilasciare dichiarazioni; pubblicare e/o diffondere i risultati raggiunti (anche se oggetto di elaborazioni successive) se non previa esplicita autorizzazione da parte della Regione. Ove tali divieti fossero violati, è prevista la cancellazione dall'elenco dei professionisti predisposto dal Collegio per i fini di cui alla presente Convenzione oltreché l'avvio di ogni azione di rivalsa che l'Agenzia regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo o il Collegio ritenessero opportuna.
3. L'Agenzia regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo si riserva le azioni di legge per il mancato rispetto del segreto professionale e della riservatezza dei dati e delle informazioni prodotte nell'ambito della presente Convenzione.



Articolo 11 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Per le finalità di cui all'art.2 della presente Convenzione, per i due professionisti effettivamente attivati, verrà corrisposto al Collegio un contributo forfettario e onnicomprensivo di € 950,00 (euro novecentocinquanta/00) per ogni giornata di attività prestata, fino a esaurimento delle somme all'uopo disponibili stabilite dell'Agenzia regionale di Protezione Civile - Servizio APC001, con specifico atto d'impegno e comunicate al Collegio. Sarà compito del Collegio comunicare, annualmente, al Servizio APC001 l'ammontare dell'importo raggiunto.

Il suddetto contributo, come deciso dal Collegio, sarà ripartito nel seguente modo:

- la misura del 5% (pari a € 47,50 (euro quarantasette/50), quale rimborso-spese forfettario e onnicomprensivo, da riconoscere alla figura del Coordinatore per ogni attivazione disposta, restando a carico del medesimo coordinatore gli oneri fiscali e previdenziali inerenti la fatturazione al Collegio;
- la misura del 2,5% pari a € 23,75 (euro ventitre/75) per le spese relative alle attività d'ufficio connesse alla convenzione (tenuta e aggiornamento costante del registro delle presenze, stesura della relazione trimestrale di rendicontazione, procedure di fatturazione da parte del personale attivato, ecc.)
- la restante parte del contributo, nella misura complessiva del 92,5% pari a € 878,75 (euro ottocentosettantotto/75), ovvero nella misura di 439,37€ (euro quattrocentotrentanove/37) per ciascuno dei due professionisti, quale rimborso-spese forfettario e onnicomprensivo, da riconoscere alla singola Guida Alpina, o Aspirante Guida Alpina o Accompagnatore di Media Montagna attivato per ogni giornata di attività prestata, restando a carico del medesimo professionista le spese di trasferimento sui luoghi di presidio, missione e assicurazione professionale e/o personale, gli oneri fiscali e previdenziali inerenti la fatturazione al Collegio.

Sono a carico del Collegio le spese per la partecipazione agli incontri programmatici con i dirigenti regionali.

Articolo 12 – Rimborsi

L'Agenzia regionale di Protezione Civile provvederà all'erogazione del contributo di cui all'art. 11 mediante ordine di accreditamento, in favore del Collegio Regionale Guide Alpine ABRUZZO, rappresentato dal Presidente. Tale erogazione avverrà a seguito della presentazione al Servizio APC001 di



rendicontazione trimestrale comprovante l'attività svolta dai professionisti attivati, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal referente tecnico indicato per le attività della presente Convenzione.

Art. 13 – Formazione

1. Il Collegio e il Servizio APC001, potranno organizzare periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento in tema di neve e valanghe, o ambiti di protezione civile, di reciproco interesse. La formazione potrà essere rivolta al personale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo, a Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna o soggetti terzi, quali ad esempio i componenti delle Commissioni Comunali per la prevenzione dei rischi da valanga o del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (Co.Re.Ne.Va.).

2. Il Collegio e il Servizio APC001 potranno altresì organizzare eventi in-formativi rivolti al pubblico, al fine di diffondere la “cultura della montagna” e la consapevolezza dei rischi legati a neve e valanghe.

Art. 14 - Durata e avvio della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di un anno e il suo avvio decorre dal **1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**. Eventuali proroghe potranno essere stabilite tra le parti e portate comunque all'attenzione del Direttore dell'APC.

Art. 15 - Risoluzione dei rapporti e conclusioni

1. I contraenti del presente accordo hanno facoltà di risoluzione consensuale.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o con P.E.C.
3. Il recesso o la risoluzione dell'accordo hanno effetto dalla data riportata sull'avviso di ricevimento; il Servizio APC001 dovrà, fino alla data della risoluzione consensuale, disporre la liquidazione del corrispettivo sulla base delle attività svolte, certificate ed approvate.

Art. 16 - Foro competente



In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita previo tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di L'Aquila.

Art. 17 - Oneri fiscali

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 18

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione e di accettarne i termini e le condizioni.

L'Aquila, _____

**per l'attuazione della presente Convenzione
Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (APC001)
Il Dirigente**

Dott.ssa Daniela Ronconi

**per l'Agenzia regionale di Protezione Civile
Il Direttore**

Dott. Mauro Casinghini

**per il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo
Il Presidente**

Davide Di Giosaffatte